

NOTIZIARIO N. 7 - 17 FEBBRAIO 2023

EVENTI

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere
in collaborazione con

APINDUSTRIA
confimivICENZA

23 FEBBRAIO | WEBINAR | CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI.

pag. 3

sviluppo pmi

COMMISSIONE
ITALIA 19-21
2023-2024

Confederazione
dell'Unione europea

Ministero
dell'Industria

Ministero
della Giustizia

23 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO R.L.S (Aziende fino a 50 dipendenti).	pag. 4
23 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO R.L.S (Aziende con più di 50 dipendenti).	pag. 5
24 FEBBRAIO	FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO 1.	pag. 6
24 FEBBRAIO	FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO 2.	pag. 7
24 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1.	pag. 9
24 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2.	pag. 10
24 FEBBRAIO	AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO.	pag. 11
28 FEBBRAIO	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO.	pag. 12
1 MARZO	LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA.	pag. 13
	SCHEDA DI ISCRIZIONE.	pag. 14

AFFARI GENERALI

- Welfare aziendale: nuove opportunità per le aziende. convenzione Edenred - Confimi Romagna. pag. 16

AMBIENTE E SICUREZZA



MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023, RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2022.

pag. 17

FINANZA AGEVOLATA

- Bandi per le imprese, sostegno all'imprenditoria femminile (RER), rafforzamento delle attività libero professionali (RER), efficienza energetica per le imprese locali (CCIAA). pag. 18

FISCALE

- Aumentato dall'1.1.2023 a € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti. pag. 24
- Agenzia Riscossione: online il servizio per conoscere le cartelle rottamabili. pag. 27
- Bonus prodotti energetici 2022: pronto il modello di comunicazione. pag. 29
- Modello 770/2023: specifiche tecniche per la sua trasmissione. pag. 31

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione 2023. pag. 32
- Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale: indicazioni INPS. pag. 40
- Congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale: istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens. pag. 45



CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

**Mera attribuzione di un numero?
No, molto di più.**

WEBINAR

**23 febbraio 2023
9.00 – 13.00**

Come classificare le merci:

- Regole generali per l'attribuzione del codice doganale
- Codice doganale nel dettaglio: Sistema Armonizzato, Nomenclatura Combinata, TARIC, CADD
- Strumenti interpretativi: descrizione delle merci nella tariffa doganale, note vincolanti e note esplicative, ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), regolamenti di classificazione, sentenze della Corte di Giustizia UE
- Classificazione delle parti, degli accessori, degli assortimenti
- A chi spetta individuare il codice doganale?

Classificazione doganale, misure tariffarie:

- Voce doganale e qualità delle merci nella dichiarazione doganale
- Dazi convenzionali, dazi preferenziali reciproci e unilaterali negli accordi di libero scambio sulla base dell'origine preferenziale
- Contingenti tariffari e quantitativi
- Misure tariffarie a ragione dell'uso finale delle merci
- Dazi antidumping, compensativi, antisovvenzione, misure di sorveglianza
- Cenni sulla fiscalità interna – cenni

Classificazione doganale, misure non tariffarie e di politica commerciale UE:

- Restrizioni commerciali all'export e all'import
 - Export control e beni dual use
- Libera esportazione/importazione, autorizzazioni, licenze
- Valutazione del rischio doganale nelle operazioni extraUE
 - Lotta alle frodi e alla contraffazione dei prodotti
 - Sicurezza dei prodotti per i consumatori
 - Statistiche UE (Intrastat) e extraUE

I rischi e le conseguenze, ovvero le fattispecie di violazioni e le sanzioni, correlate all'errata attribuzione del codice doganale.

RELATORE

Michela Orlando | Doganalista - Raccomandataro Marittimo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **martedì 21 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
 Azienda _____ P. IVA _____
 Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
 Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ☐ ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

AGGIORNAMENTO R.L.S **Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza** **(Aziende fino a 50 dipendenti)**

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Nuovo concetto della normativa sulla sicurezza**
- **Sentenze e orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dei lavoratori**
- **La formazione del Datore di Lavoro**

DURATA

4 ore

DATE

23 Febbraio 2023 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Nuovo concetto della normativa sulla sicurezza**
- **Sentenze e orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dei lavoratori**
- **La formazione del Datore di Lavoro**

Modulo 2

- **Il nuovo "ruolo" dell'addestramento dei lavoratori**
- **Nuovi metodi di valutazione del rischio biologico**

DURATA

8 ore

DATE

23 Febbraio 2023 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 1

OBIETTIVI

Il corso forma i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze in attività di **LIVELLO 1** così come previsto dal Decreto 2 Settembre 2021.

CONTENUTI

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- Effetti dell'incendio sull'uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali

PROTEZIONE ANTINCENDIO E RPOCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

- Principali misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
- Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazioni riguardante l'attività di videosorveglianza

DURATA

4 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi,47 Lugo (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 2

OBIETTIVI

Il corso forma i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze in attività di **LIVELLO 2** così come previsto dal Decreto 2 Settembre 2021.

CONTENUTI

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE

- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- Effetti dell'incendio sull'uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali

STRATEGIA ANTINCENDIO (parte prima)

- Misure antincendio:
 - o Reazione al fuoco
 - o Resistenza al fuoco
 - o Compartimentazione
 - o Esodo
 - o Controllo dell'incendio
 - o Rilevazione ed allarme
 - o Controllo di fumi e calore
 - o Operatività antincendio
 - o Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)

- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi
- Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale
- Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
- Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza

DURATA

8 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **Modulo teorico: c/o SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F Fornace Zarattini (RA)**
- **Modulo pratico: c/o CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi,47 Lugo (RA)**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Aggiornamento Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 1

OBIETTIVI

Aggiornare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze in attività di LIVELLO 1 secondo quanto previsto dal Decreto 2 Settembre 2021

CONTENUTI

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
- Chiarimenti sugli estintori portatili
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
- Esercitazione riguardante l'attività di videosorveglianza

DURATA

2 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (14.00-16.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi 47 Lugo (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Aggiornamento Antincendio per addetti antincendio in attività di

LIVELLO 2

OBIETTIVI

Aggiornare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze in attività di LIVELLO 2 secondo quanto previsto dal Decreto 2 Settembre 2021

CONTENUTI

PARTE TEORICA

- L'incendio e la prevenzione
- La protezione antincendio
- Le procedure da adottare in caso di incendio

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio
- Chiarimenti sugli estintori portatili
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
- Esercitazione riguardante l'attività di videosorveglianza

DURATA

5 ore

DATE

24 Febbraio 2023 (12.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **Modulo teorico: c/o SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F Fornace Zarattini (RA)**
- **Modulo pratico: c/o CENTRO DI ADDESTRAMENTO CINOFILO "LE AQUILE" – Via Bonsi, 47 Lugo (RA)**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

CONTENUTI

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

DURATA

4 ore

DESTINATARI

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

DATE

24 Febbraio 2023 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo

(Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione teorico-pratica a tutti coloro che devono utilizzare il carrello elevatore semovente con conducente a bordo

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro semoventi

Modulo tecnico (7ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno

Principali rischi connessi all'impiego dei carrelli semoventi

Nozioni elementari di fisica

Tecnologia dei carrelli semoventi, meccanismi, principi di funzionamento.

Componenti principali, fonti di energia

Sistemi di ricarica batterie

Dispositivi di comando e di sicurezza, sistemi di protezione

Le condizioni di equilibrio, gli ausili alla conduzione

Controlli e manutenzioni

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, nozioni di guida, norme sulla circolazione

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc....)

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

12 ore

DATE

28 Febbraio (9.00-13.00), 3 Marzo (9.00-13.00) e 10 Marzo (9.00-13.00) 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 220,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **MODULO TEORICO (28 Febbraio e 3 Marzo 2023)** in videoconferenza sulla piattaforma GOTOMEETING
- **MODULO PRATICO (10 Marzo 2023)** c/o TOP RENT – Via Dismano 115 – Ravenna – Tel. 0544/46.34.00

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

La Manutenzione in Sicurezza

OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di fornire le competenze utili per gestire il rischio e garantire la sicurezza delle persone, degli impianti e dell'azienda.

CONTENUTI

L'importanza della manutenzione; Eliminare i pericoli attraverso la manutenzione
La manutenzione: attività ad alto rischio; Pericoli, rischi ed effetti sulla salute; Fatti e cifre: infortuni e malattie professionali; Le figure e le Responsabilità; Le fasi della manutenzione; Chi è autorizzato a fare cosa: i permessi di lavoro; La prevenzione e la protezione in manutenzione; La messa in sicurezza: Procedura LOTO; La manutenzione elettrica: Le procedure di lavoro.

DESTINATARI

Responsabili e Addetti alla Manutenzione, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP.

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B, COME AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI.

DURATA

8 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

1 Marzo 2023 (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

2. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- ☐ Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- ☐ Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

**WELFARE AZIENDALE: NUOVE OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE
CONVENZIONE EDENRED - CONFIMI ROMAGNA**

Confimi Romagna ha sottoscritto un'importante partnership con il Gruppo **Edenred**, leader nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro, con oltre 37.000 strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale.

Ad oggi sono numerose le novità in materia di **welfare aziendale**.

Il D.L. n. 5/2023 (cd. **Decreto Trasparenza**) ha **esteso al 2023** il regime fiscale di favore previsto per i **buoni carburante**. In questo modo, i buoni carburante assegnati ai dipendenti, nell'anno solare 2023, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il **limite di 200 euro** annui per lavoratore.

Una grande opportunità a cui i **Buoni Carburante Edenred** sono in grado di rispondere:

- disponibili per i beneficiari online, direttamente in piattaforma welfare, in una sezione dedicata: dopo aver scelto l'importo, il dipendente potrà generare i buoni e usarli per fare rifornimento presso le **stazioni Q8 e Q8 Easy d'Italia**
- il servizio può essere attivato in piattaforma con **budget dedicato all'iniziativa, come credito aggiuntivo** o, in alternativa, è possibile chiedere l'attivazione **senza** il caricamento di un **nuovo budget**

Con i **Buoni carburante Edenred** è possibile **erogare fino a € 200**, in aggiunta ai € 258,23 di Fringe Benefit previsti dalla normativa vigente.

Per questo Edenred mette a disposizione **Buoni Acquisto** di ogni tipologia, in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

Questi servizi sono disponibili sulla **Piattaforma Welfare** di Edenred, creata con l'obiettivo di fornire al beneficiario la possibilità di accedere a tutti i servizi presenti nell'offerta Welfare richiesti dall'azienda cliente, attraverso un'**unica interfaccia di riferimento**.

Inoltre **Edenred** si impegna a costruire un ecosistema di **soluzioni innovative e integrate** per migliorare il **benessere dei collaboratori** e **aumentare la produttività** delle aziende.

EDENRED MOBILITY, rappresenta, per questo motivo, una vera **rivoluzione green**.

Si tratta di una piattaforma modulare dedicata alla **mobilità aziendale sostenibile**, pensata per rispondere alle **esigenze** di aziende e dipendenti con strumenti che **semplificano e migliorano** gli spostamenti **casa-lavoro**, riducendo l'**impatto ambientale**.

Attraverso un'offerta integrata di **moduli interattivi**, permette a ciascuna azienda di costruire il proprio **piano di mobilità**, valorizzandone l'iniziativa aziendale e rispondendo alle reali esigenze dei collaboratori.

INFO: Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – Mobile 338.6644525 – ceccarelli@confimioromagna.it

**MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023,
RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2022**

Il 30 aprile 2023, salvo eventuali proroghe, scade il termine per la presentazione da parte dei soggetti obbligati del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70.

Il modello da utilizzare, le informazioni da trasmettere, i soggetti obbligati e le modalità per l'invio delle comunicazioni sono invariati rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati ricordiamo che si tratta di:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- gestori di impianti di smaltimento/recupero;
- trasportatori conto terzi;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione);
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, Conai e Consorzi di filiera e soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE).

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2022) entro il 30 marzo 2023 al seguente recapito:**

Arianna Gavanelli



0544/280211



gavanelli@confimiromagna.it

Si segnala infine che, per le aziende che negli anni passati hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2023 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

BANDI PER LE IMPRESE
SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (RER)
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI (RER)
EFFICIENZA ENERGETICA PER LE IMPRESE LOCALI (CCIAA)

Segnaliamo alle aziende interessate alcuni bandi emanati dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara sui temi dell'imprenditoria femminile, sul rafforzamento e aggregazione delle attività libero professionali e sull'efficientamento energetico delle imprese della provincia di Ravenna.

A seguire le schede dei primi due strumenti.

Per quanto concerne il bando della CCIAA di Ravenna e Ferrara - dedicato all'efficienza energetica delle imprese locali - cliccando sul seguente link troverete tutte le condizioni per parteciparvi e la relativa modulistica.

[Bando efficienza energetica, sostenibilità ed economia circolare per le imprese della provincia di Ravenna, anno 2023 — Camera di Commercio di Ravenna \(camcom.gov.it\)](#)

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 basurto@confimiromagna.it

POR-FESR 2021-2027 AZIONE 1.3.6 – BANDO SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	Le PMI a “prevalente partecipazione femminile”, così individuate: • le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; • le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute; • le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.
INTERVENTI AMMISSIBILI	• all'innovazione e valorizzazione di prodotto e dei sistemi di vendita; • al miglioramento dell'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, all'innovazione dei servizi con particolare riferimento alla messa a punto ed alla sperimentazione di metodologie e applicazioni innovative nel campo della progettazione, dei processi e del monitoraggio; • alla informatizzazione e alle innovazioni di processo; • allo sviluppo innovativo dei sistemi informatici-informativi e dei processi di digitalizzazione del lavoro; • ad implementare e diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita on line di servizi nonché a sviluppare nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela; • a sviluppare sistemi di sicurezza informatica; • alla riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto vendita; • all'automatizzazione e informatizzazione dell'attività anche con acquisto di strumenti e attrezzature professionali tecnico-strumentali e tecnologiche; • al riposizionamento strategico dell'attività; • a implementare sistemi di controllo di gestione e valutazione economica dell'attività; • all'introduzioni di soluzioni in grado di consentire lo sviluppo di un contesto e di un'organizzazione lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari.
SPESE AMMISSIBILI	a) acquisto di macchinari e attrezzature, infrastrutture telematiche e digitali; è ammissibile anche l'attrezzatura acquisita tramite leasing o noleggio nel limite dei canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto e relativi unicamente alla quota capitale (con esclusione, pertanto, di interessi e altre spese di gestione e del maxi-canone iniziale e/o finale). b) acquisto di brevetti, licenze software, cloud e servizi applicativi o altre forme di proprietà intellettuale, necessari al conseguimento degli obiettivi dell'intervento; con riferimento alla spesa per eventuali canoni di “licenza software, cloud e servizi” si stabilisce di limitare (quando indicato nella domanda o quando si possa riscontrare) l'ammissibilità alle sole spese sostenute entro il 31/12/2023 aventi effetto operativo anche

	pluriennale e comunque di non ritenerle ammissibili quando si tratti, con evidenza, di rinnovi di situazioni preesistenti al bando. c) consulenze, destinate all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, gli studi di fattibilità e i piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, gli studi per la valutazione dell'impatto ambientale, le spese relative ad iniziative e campagne promozionali debitamente motivate e contestualizzate. (da tale voce si escludono le spese per la predisposizione della domanda e per la presentazione della rendicontazione). Tali spese saranno riconosciute nella misura massima del 30% della somma delle spese di cui alle lettere a+b; d) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, funzionali alla realizzazione del progetto, riconosciute nel limite massimo di 5.000 euro; e) costi generali nella misura massima del 5% dei costi diretti ammissibili dell'operazione, ovvero della somma delle spese di cui alle lettere a+b+c+d, come previsto ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060. Possono rientrare in questa voce le spese per la definizione e gestione del progetto (compreso l'addestramento del personale per l'acquisizione delle nuove competenze richieste dall'utilizzo dei beni acquistati) che non sono ricomprese nelle voci di cui alle lett. a), b), c) e d) e che non fanno parte delle spese escluse, ai sensi del paragrafo successivo. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo, per questa spesa, è esonerato dal presentare la relativa documentazione contabile.
AMMONTARE CONTRIBUTO	Il contributo previsto nel bando sarà concesso nella forma del fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a euro 80.000,00 e sarà calcolato come segue: a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile; b) una eventuale quota parte concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa ritenuta ammissibile, a copertura del costo per interessi da sostenersi per l'attivazione di un mutuo di almeno 4 anni, calcolato sulla base dell'attualizzazione dei costi di interessi.
REGIME DI AIUTO	Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" oggetto della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28/10/2022 -cosiddetto "Temporary framework Ucraina" -all'interno della misura 2.1 "Aiuti di importo limitato". Nelle more della decisione di approvazione della notifica della Regione ai sensi di detta misura si stabilisce che, qualora la stessa non venisse accolta si farà riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis"



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica attraverso il portale SFINGE2020
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Dalle ore 10.00 del giorno 24 febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 28 marzo 2023, per interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023.

POR FESR 21-27 AZIONE 1.3.1 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO E L'AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	• Liberi professionisti ordinistici • Liberi professionisti non ordinistici Con unità operativa o sede legale in cui si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia Romagna
INTERVENTI AMMISSIBILI	Interventi da realizzare sul territorio regionale relativi al rafforzamento, alla ristrutturazione e alla riorganizzazione delle attività libero professionali, anche attraverso processi di innovazione tecnologica, favorendo il riposizionamento strategico e le iniziative di aggregazione, tenendo altresì conto delle filiere produttive in cui operano, volti fra l'altro: – a innovare ed ampliare i servizi offerti, con particolare riferimento alla sperimentazione e applicazione di metodologie che migliorano l'efficienza, e la condivisione, la cooperazione e la collaborazione tra professionisti e/o tra imprese; – allo sviluppo innovativo di soluzioni per la digitalizzazione del lavoro e per la creazione di sistemi informatici - informativi, con particolare riferimento a nuove applicazioni nel campo della progettazione, dei processi e del monitoraggio; – a sviluppare azioni di comunicazione e marketing e alla internazionalizzazione, quali strumenti di rafforzamento della competitività sistemica regionale e dei professionisti del territorio; – ad implementare e diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita on line di servizi nonché sviluppare nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela; – a sviluppare sistemi che favoriscano l'integrazione di altri processi strategici all'attività professionale / imprenditoriale; – a favorire la creazione di nuove unità funzionali e ampliamento di quelle esistenti; – a progettare e implementare un piano di riposizionamento e sviluppo dell'attività professionale o dell'impresa che preveda di sfruttare le opportunità date dalla digitalizzazione dei servizi; – a contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico; – a determinare una ricaduta positiva con riferimento ad uno o più dei 15 ambiti tematici cross - settoriali individuati nella nuova "Strategia di specializzazione intelligente (S3)



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

	2021/2027", con particolare riferimento a quelli concernenti il contrasto al cambiamento climatico in tutte le sue declinazioni, dalla qualità dell'aria, all'economia circolare, alle energie rinnovabili, ai nuovi materiali biocompatibili.
SPESE AMMISSIBILI	- acquisto di attrezzature innovative e infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali - acquisizione di brevetti, licenze software, cloud e di servizi applicativi o altre forme di proprietà intellettuale, spese per la realizzazione di iniziative e strumenti di comunicazione - consulenze specializzate, riconosciute nella misura massima del 30% della somma delle voci di spesa (a + b) - opere murarie - costi generali nella misura, forfettaria, massima del 5% dei costi diretti ammissibili dell'operazione
AMMONTARE CONTRIBUTO	Fondo perduto, nella misura massima del 55% della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a euro 60.000,00 calcolato come segue: a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile; b) una eventuale quota parte concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa ritenuta ammissibile, a copertura del costo per interessi da sostenersi per l'attivazione di un mutuo di almeno 4 anni, calcolato sulla base dell'attualizzazione dei costi di interessi (alla data di presentazione della domanda). Il calcolo di tale importo sarà effettuato considerando la durata e il valore del mutuo effettivamente stipulato dal soggetto richiedente (di importo almeno pari al 50% dell'investimento), applicando un tasso massimo di interesse forfettario del 4%. La stipula del mutuo e quindi l'accesso alla seconda componente del contributo, non è obbligatorio. <u>La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al momento della domanda ricorrano determinate condizioni riportate nel bando.</u>
REGIME DI AIUTO	"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto "Temporary framework Ucraina", all'interno della misura 2.1 "Aiuti di importo limitato".
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica attraverso il portale SFINGE2020
TERMINI DI PRESENTAZIONE	alle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023, per interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023. chiusura anticipata della suddetta finestra al raggiungimento di un numero massimo di 400 domande presentate

**AUMENTATO DALL'1.1.2023 A € 5.000
IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI**

A decorrere dall'1.1.2023 il Legislatore ha previsto l'aumento da € 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 44/2022 e 2/2023). La predetta riduzione non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è loro applicabile la soglia di € 3.000. Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sull'argomento in oggetto.

Nell'ambito della Finanziaria 2023, a decorrere dall'1.1.2023, il Legislatore ha previsto l'aumento a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Limite uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000
dall'1.1.2016 al 30.6.2020	€ 3.000
dall'1.7.2020 al 31.12.2022	€ 2.000
dall'1.1.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)

Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro), per i quali è confermata la soglia di € 3.000. Il Legislatore non ha previsto la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, che risultano pertanto pari al minimo edittale di € 1.000.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame dall'1.1.2023 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000. Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche (ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi). La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo (il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali). Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate (ad esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini, una pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti).

TRACCIABILITÀ TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 5.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Il MEF ha chiarito che:

- la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, "canalizzando" tali flussi presso i predetti intermediari abilitati e prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito "oggettivo";
- è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi, in quanto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo / versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far "scattare" una segnalazione all'UIF da parte della banca;
- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000 in contanti / assegni, purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000 oppure, oltre tale limite, il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 5.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000, oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.

UTILIZZO ASSEGNI / LIBRETTI DI DEPOSITO / "MONEY TRANSFER"

La disciplina relativa all'utilizzo degli assegni / libretti di deposito / "Money transfer" non ha subito modifiche e pertanto la stessa è così sintetizzabile.

Assegni	Le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000. Inoltre, è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario: • sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); • sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo).
Libretti deposito	I libretti di deposito bancari / postali possono essere emessi soltanto in forma nominativa (è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore).
"Money transfer"	Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l'estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle "rimesse di denaro" tramite i c.d. "Money transfer". Per il servizio in esame è stato confermato il limite pari a € 1.000

REGIME SANZIONATORIO

Come sopra accennato, non è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	• Da € 1.000 a € 50.000; • • da € 5.000 a € 250.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	• Da € 3.000 a € 15.000.

(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRAUE

È prevista una deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo;
- da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia. Per le predette operazioni l'utilizzo del contante (dal 2019) risulta possibile fino a € 14.999,99. La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE), non riguarda quindi le operazioni con soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 5.000) per la regolazione in contanti.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

AGENZIA RISCOSSIONE: ONLINE IL SERVIZIO PER CONOSCERE LE CARTELLE ROTTAMABILI

Il report messo a disposizione dal sistema consente di valutare la propria situazione e di individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione alla definizione agevolata

Al via il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate". Sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda, per ottenere via e-mail il [prospetto informativo](#) con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023.

Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata, privi, dunque, di sanzioni, interessi e aggio. Pertanto, le informazioni contenute nel documento permettono di valutare la propria situazione e di individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare per via telematica entro il 30 aprile 2023.

Come richiedere il prospetto informativo

Per richiedere online il [prospetto informativo](#) e riceverlo via e-mail bisogna accedere alla sezione [Definizione agevolata](#) del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area pubblica, senza necessità di credenziali, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la documentazione di riconoscimento richiesta. A seguito della domanda, il sistema risponderà alla casella di posta elettronica indicata con un primo messaggio contenente il link necessario a confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Dopo la convalida del link, il servizio trasmetterà un secondo messaggio di presa in carico con la data di presentazione dell'istanza e il numero identificativo assegnato automaticamente. Se la documentazione allegata risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di risposta con il link utile a scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

I contribuenti possono chiedere il prospetto informativo anche dall'[area riservata](#) del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns, mentre per gli intermediari fiscali il servizio è disponibile da Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una email all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Cosa prevede la legge e come presentare la domanda

La definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla legge (n. 197/2022) di bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 4/2022, 1 e 2 del 2023), che ha stabilito la **possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche**

se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti o meno.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023. La richiesta di adesione alla definizione agevolata deve essere trasmessa per via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando il servizio dedicato disponibile, a partire già dallo scorso 20 gennaio, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione (comprendente di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

BONUS PRODOTTI ENERGETICI 2022: PRONTO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Le imprese beneficiarie dovranno inviarlo entro il 16 marzo 2023, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato

Bonus energia 2022 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2023, pp. 45 e 46) ultimo step. Arriva il modello per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei crediti d'imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici. Il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. **La finestra temporale per la trasmissione telematica** è aperta dal 16 febbraio 2023, e **si chiude il 16 marzo 2023**. Il [modello](#), e le relative [istruzioni](#), sono stati approvati con un [provvedimento](#) del direttore dell'Amministrazione finanziaria del 16 febbraio u.s. Tale modello dovrà essere inviato dalle imprese beneficiarie dei bonus energia maturati nel 2022, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato. Per la trasmissione telematica è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito *internet*.

A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Il provvedimento del 16 febbraio 2023 riguarda, nel dettaglio:

- i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022
- i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022
- i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022
- i crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l'acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022.

Quest'ultimo **bonus** dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023, **gli altri tre entro il 30 settembre 2023**. Per la fruizione in compensazione l'Agenzia ha già istituito i relativi codici tributo (risoluzioni nn. 72, 54 e 49 del 2022).

Il provvedimento precisa, inoltre, che è possibile inviare una sola comunicazione valida per l'intero ammontare del *bonus* maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato. Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.

Chiaramente se l'impresa ha già utilizzato in compensazione, tramite F24, l'intero credito, il modello non dovrà essere inviato.

Inoltre, considerato che tali crediti possono essere ceduti solo per intero la comunicazione non dovrà essere inviata neanche nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.

L'invio della comunicazione secondo le modalità definite nel provvedimento del 16 febbraio 2023 non preclude la futura comunicazione della cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 30 giugno 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2022).

MODELLO 770/2023: SPECIFICHE TECNICHE PER LA SUA TRASMISSIONE

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2023, relativo all'anno di imposta 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2023), sono state approvate dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 16 febbraio u.s., e sono disponibili cliccando su [questo link](#).

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CONTRIBUZIONE 2023

Con l'acclusa circolare n. 19 del 10 febbraio u.s., l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti, per l'anno 2023, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Direzione Centrale Entrate

Roma, 10/02/2023

Circolare n. 19

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2023**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2023.*

INDICE

1. *Premessa*
2. *Contribuzione IVS sul minimale di reddito*
3. *Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale*
4. *Massimale imponibile di reddito annuo*
5. *Contribuzione a saldo*
6. *Imprese con collaboratori*
7. *Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo*
8. *Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni*
9. *Termini e modalità di versamento*

1. Premessa

L'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.

L'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l'attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.

Conseguentemente, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.

Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,25%	23,73%

La riduzione contributiva al 23,25 % (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 350,70 (350,08 IVS + 0,62 maternità)	€ 357,70 (357,08 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 339,76 (339,14 IVS + 0,62 maternità)	€ 346,76 (346,14 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 giugno 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 52.190,00.

Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 52.190,00	24%	24,48%
	superiore a € 52.190,00	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 52.190,00	23,25%	23,73%
	superiore a € 52.190,00	24,25%	24,73%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 (cfr. il seguente paragrafo 5).

4. Massimale imponibile di reddito annuo

L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%)	€ 21.641,37 (52.190*24,48%+34.793*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%)	€ 20.989,00 (52.190*23,73%+34.793*24,73%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%)	€ 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%)	€ 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%) -

5. Contribuzione a saldo

Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2023, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno dall'Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 66 del 9 giugno 2022), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si ribadisce, confermando l'orientamento sinora seguito dall'Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all'imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d'impresa, contenute nelle citate circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n. 84/2021.

6. Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

a) imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l'articolo 230-bis c.c.; l'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

b) aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. l'articolo 1, comma 5, della legge n. 233/1990).

7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha innalzato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito di cui all'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'accesso al regime fiscale agevolato. Per l'individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del beneficio si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall'Agenzia delle Entrate. In merito alla disciplina previdenziale del regime agevolato, si rinvia ai contenuti di dettaglio delle precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021 e n. 22 dell'8 febbraio 2022.

Si rammenta la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2022 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

9. Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

**ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE NASPI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, RECESSO DEL CURATORE O RISOLUZIONE DI DIRITTO DURANTE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
INDICAZIONI INPS**

Ai fini dell'accesso all'**indennità di disoccupazione NASpi** la vigente normativa richiede, quale **presupposto**, che la **cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente** e che, quindi, l'assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2023, pp. da 24 a 26).

Fermo restando detto principio cardine per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 22/2015, l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).

Sulla tematica delle dimissioni per giusta causa si rinvia alle istruzioni amministrative fornite dall'INPS con le accluse circolari **n. 163/2003 (questa, in particolare, riporta le fattispecie che la giurisprudenza ha qualificato come giusta causa di dimissioni)** e n. 97/2003.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2022), e successive modificazioni, all'art. 189, c. 5, **ha introdotto una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpi.**

Il medesimo art. 189, c. 3, prevede altresì la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 14 del 2019, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189, costituisce perdita involontaria dell'occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell'indennità di disoccupazione NASpi.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, ha fornito le seguenti indicazioni in merito all'accesso alla disoccupazione NASpi al ricorrere delle fattispecie sopra descritte e precisato che, ex art. 389, c. 1, del citato d.lgs. n. 14/2019, le disposizioni in commento sono in vigore dal 15 luglio 2022 e, pertanto, le istruzioni amministrative trovano applicazione con la medesima decorrenza.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, RECESSO DEL CURATORE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE NASPI

L'art. 189 del d.lgs. n. 14/2019, al comma 1, dopo avere disposto che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento, prevede che: *"I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso"*.

Il successivo comma 5 dell'art. 189 dispone: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

Infine, l'art. 190 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 prevede: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpl a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

In ragione delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del d.lgs. n. 14/2019 deriva, da una parte, che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall'altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell'occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Il richiamato comma 5 dell'art. 189 prevede che le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d'esame hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

In via ordinaria, l'art. 6 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che la domanda di NASpl deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame, tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del d.lgs. n. 14/2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpl, il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpl decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

La stessa decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista dal citato art. 189, c. 2 e c. 3, anche per le **altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro previste dal medesimo articolo (rispettivamente, recesso del curatore e risoluzione di diritto)**. Anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro - che ai sensi del citato art. 190 costituiscono comunque perdita involontaria dell'occupazione - il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpl decorre, nell'ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell'ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Con riferimento alla **ipotesi della risoluzione di diritto**, questa interviene decorso il termine di

quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l'eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4 dell'art. 189.

Quanto alla decorrenza della prestazione NASpl, nelle fattispecie di cui alla presente circolare la prestazione decorre:

1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno.

Salvo quanto sopra, si fa presente che con riferimento alla decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda, nonché alla decorrenza della prestazione, trovano applicazione le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2015, N.d.R.) nelle ipotesi di eventi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpl decorre dal 10/2/2023 (data di pubblicazione della circolare n. 21/2023). In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Per gli **eventi intervenuti successivamente al 10 febbraio 2023**, la prestazione e il termine di 68 giorni decorrono secondo le **ordinarie regole** di cui sopra.

Con successivo messaggio saranno fornite agli operatori delle strutture territoriali le istruzioni operative per la gestione delle domande in argomento, anche relativamente alle istanze eventualmente presentate.

Infine, si fa presente che l'assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpl, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori delle strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l'azienda è in liquidazione giudiziale.

INPS: CIRCOLARE N. 163 DEL 20 OTTOBRE 2003

Oggetto: Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore: integrazioni al testo della circolare n. 97 del 4 giugno 2003

Sommario: Pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione in caso di dimissioni per "giusta causa".

La circolare n. 97 del 4 giugno 2003, accogliendo l'orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale, prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa", indicando, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie, riportate di seguito alle lettere a), b) e c).

Sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si considerano "per giusta causa" le dimissioni determinate:

- a) dal **mancato pagamento della retribuzione**;
- b) dall'**aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro**;
- c) dalle **modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative**;
- d) dal c.d. mobbing, ossia di crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l'altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o "demansionamento", già previsti come giusta causa di dimissioni). Il mobbing è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
- e) dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
- f) dallo spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
- g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).

L' art. 2119 codice civile ("Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto ... a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ...") demanda alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di "giusta causa". Per tale motivo, l'INPS può riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.

Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c. p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

In attesa di un adeguamento della modulistica, l'operatore INPS che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell'esito della controversia con il datore di lavoro.

Si precisa che tali criteri si applicano anche per l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola.

INPS: CIRCOLARE N. 97 DEL 4 GIUGNO 2003

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

Sommario: Indennità ordinaria di disoccupazione. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, c. 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

L'art. 34, c. 5, della legge n. 448/1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in nessun caso all'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali - di cui al d.l. n. 1827/1935, convertito con modificazioni, dalla legge n. 1155/1936, e successive modificazioni e integrazioni - e con requisiti ridotti di cui al d.l. n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, e successive modificazioni e integrazioni.

La Corte Costituzionale peraltro, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, c. 5, della legge n. 448/1998, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese nell'ambito operativo dell'art. 34, c. 5.

Di conseguenza il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (art. 2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, p. es., le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni.

Ciò premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché a riesaminare d'ufficio le domande e i ricorsi eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.

Si precisa infine che il termine per la presentazione della domanda, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E CONGEDO PARENTALE: ISTRUZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Il d.lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto u.s., contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 31 e 32 del 2022).

Di conseguenza l'INPS:

- a) con la circolare 27/10/2022 n. 122 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022):
- ha illustrato le modifiche apportate dal menzionato decreto legislativo al d.lgs. n. 151/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*), tra cui, in favore dei lavoratori dipendenti, l'introduzione di una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio^[1] e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale^[2] (la c. astensione facoltativa);
 - per la corretta gestione dei citati congedi nei flussi di denuncia datoriale e al fine di soddisfare l'esigenza di monitoraggio sulla loro fruizione e sui relativi oneri, ha introdotto codici evento e codici conguaglio che si aggiungono a quelli vigenti;
- b) con il messaggio 13/2/2023 n. 659, ha fornito ai datori di lavoro le seguenti:

^[1] **D.lgs. n. 151/2001, art. 27-bis (introdotto, dal 13 agosto 2022., dal d.lgs. n. 105/2022)**

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze".

^[2] Il d.lgs. n. 105/2022 ha aumentato: (i) il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali; (ii) l'arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono (dal 13 agosto 2022) fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. L'attuale normativa riconosce inoltre a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all'altro genitore, a differenza della precedente disciplina che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all'altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

- indicazioni per l'esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio riferiti ai congedi parentali e di paternità come novellati dal d.lgs. n. 105/2022, validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022;
- precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione l'Istituto definirà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso Uniemens)

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e ad altri Fondi speciali:

- **PDo**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino";
- **PD1**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino";
- **PEo**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino";
- **PE1**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino";
- **PBo**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)";

- **PB1**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- **TBo**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- **TB1**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.

Restano validi i codici:

- **MA2**, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- **MAo**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”.

I codici evento MBo e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Il d.lgs. n. 105/2022 ha novellato anche la disciplina del congedo di paternità obbligatorio (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 122/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022, pp. da 22 a 24, N.d.R.) e, in particolare, abrogato le disposizioni di cui all’art. 4, c. 24, lett. a), della legge n. 92/2012, sostituito la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001 e rinominato il congedo di cui al successivo art. 28 del medesimo decreto legislativo in “Congedo di paternità alternativo” (art. 2, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 105/2022). Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle nuove norme, nonché nei casi in cui, sebbene la data del parto sia antecedente il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012.

Ne consegue che i codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione:

PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”.

Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato “Periodi di congedo di maternità e di **paternità alternativo** ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <**CodiceEvento**> di <**Settimana**> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che per tutti gli eventi richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MA0 per i quali viene estesa la compilazione del calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022.

Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici **PDo, PEO, PBo e TBo** i datori di lavoro dovranno compilare i flussi secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2017, N.d.R.) valorizzando i seguenti elementi:

- <**TipoApplCongedoParOre**> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore “C”) o in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore “N”);
- <**MonteOreGiornEquivalente**> per l’ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore “C”), in cui indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part-time*. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. Per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <**TipoApplCongedoParOre**>.

Nei casi di eventi relativi ai codici **MA2, PDo, PD1, PEO, PE1 e PF1** dovrà essere indicato nell’elemento <**DiffAccredito**> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.

Nei casi di eventi contraddistinti dai codici **PBo, PB1, TBo e TB1**, nell'elemento **<SettAccredito>** dovrà essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento **<SettAccredito>**, dovrà essere valorizzato l'elemento **<GiorniAccredito>** indicando la durata dell'assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (**MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1**):

Elemento **<Lavorato>** = **N**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **1**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1**;

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino/**<TipoInfoAggEvento>** con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Nel caso di congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l'elemento **<InfoAggEvento>** deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2.1 della circolare n. 122/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022, p. 24).

In caso di fruizione oraria (eventi **MAo, PDo, PEo, PBo e TBo**):

Elemento **<Lavorato>** = **S**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = (**MAo, PDo, PEo, PBo e TBo**);

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e **<TipoInfoAggEvento>** con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (**MAo, PDo, PEo, PBo e TBo**) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento **<Lavorato>** sarà = **N**.

L'elemento **<TipoCoperturaGiorn>** sarà = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = **1** se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del **settore dello spettacolo** in luogo dell'elemento **<Settimana>** dovrà essere valorizzato l'elemento **<Giorno>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al **Fondo Speciale FS o IPOST**, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **S** sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **N** se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato a altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = **N**;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

In caso di eventi contraddistinti dai codici PBo - PB1 - TBo -TB1, non dovranno essere compilati i campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa", per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2, d.lgs. n. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l'elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:
 - **Codice L320**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PDo**";
 - **Codice L321**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PD1**";
 - **Codice L322**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PEo**";
 - **Codice L323**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PE1**";

- **Codice L324**, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento **PBo**”;
- **Codice L325**, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento **PB1**”;
- **Codice L326**, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento **TBo** (oraria) **TB1** (giornaliero)”;
- **Codice L327**, avente il significato di “Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento **PF1**”.

Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, verranno come di consueto utilizzati i codici conguaglio L053 e L062, come di seguito ridenominati:

- Codice L053, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento **MA2**;
- Codice L062, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento **MA0**.

- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il Codice Fiscale del bambino o la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo, in caso di morte perinatale del figlio”;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di aprile 2023;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare, per la corretta comunicazione dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 105/2022, i seguenti Codici Tipo Servizio:

3A, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3B, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3C, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3D, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;

3E, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3F, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;

3G, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;

3H, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Detti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo, come di seguito illustrato:

3A: **PDo**
3B: **PD1**
3C: **PEo**
3D: **PE1**
3E: **PBo**
3F: **PB1**
3G: **TBo**
3H: **TB1.**

I codici Tipo Servizio 76 e 68, corrispondenti ai tipi evento MBo e MB2, mantengono la loro validità per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi fino al 12 agosto 2022.

Per quanto attiene, invece, alla denuncia dei periodi di congedo parentale obbligatorio decorrenti dal 13 agosto 2022, così come previsto dalla novellata disciplina, si dovrà utilizzare il seguente Codice Tipo Servizio:

3I, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 per i dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Detto codice ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento **PF1** di cui al precedente paragrafo.

Ne consegue che i codici Tipo Servizio “69” e “70” corrispondenti ai codici Tipo Evento MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

Il codice Tipo Servizio “33” corrispondente al codice Tipo Evento MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato: “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Si ricorda che, come di consueto, l’assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione della “ListaPosPA”, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.

Al riguardo si ricorda che:

- il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro Eo e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro Eo, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego;
- non deve essere compilato l’elemento <Retrib Virtuale Fini Pens>;

- nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni di cui il lavoratore ha usufruito del congedo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000);
- devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove prevista, di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione persa.

Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

omissis

Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

omissis